



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI
Servizio 1° Assetto Istituzionale
Servizio 5° Elettorale
Via Trinacria 34/36
90144 - Palermo
dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 9093 del 6/06/2014

CIRCOLARE N. 5 DEL 6 GIU. 2014

OGGETTO: Turno elettorale amministrativo 2014, secondo l'art. 169 dell'O.R.EE.LL., come
sostituito dall'art. 3, della L.r. 16 dicembre 2000 n. 25.

Ai Sigg.ri Sindaci ed ai Sigg.ri
Commissari Straordinari dei Comuni
interessati al turno elettorale

LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione Siciliana

PALERMO

Al Sig. Commissario dello Stato
per la Regione Sicilia

PALERMO

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

R O M A

Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di
AGRIGENTO - CALTANISSETTA - CATANIA -
ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA -
SIRACUSA - TRAPANI

LORO SEDI

Al Sig. Presidente dell'A.N.C.I. Sicilia
Villa Niscemi

PALERMO

Al Sig. Presidente dell'A.S.A.E.L.
Villa Notarbartolo n. 2/G

PALERMO

PARTE I

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1 - Convocazione del consiglio comunale

Secondo l'art. 19, comma 4, della l.r. 26 agosto 1992, n.7, come integrato dall'art. 43 della l.r. 1.9.1993, n. 26, la prima convocazione del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.

Detta disposizione prevede che la prima adunanza del consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la medesima adunanza.

In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo della l.r. n. 7/92, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del consiglio comunale, fino alla elezione del presidente.

E' da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art.31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. I della l.r. 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma I, della l.r. n. 7/92, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.

Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risulti il recapito *dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi, a norma degli artt. 139 e ss. del c.p.c., presso la residenza o la dimora, ovvero presso il domicilio usuale dei destinatari.*

Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al sindaco neo eletto, considerato che a norma dell'articolo 20, comma 3, della l.r. n. 7/92, il sindaco è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.

La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento, questo, la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.

In carenza di disposizione della convocazione, il segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente (cfr. art. 19, comma 7, della l.r. n. 7/92).

A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.

Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della l.r. 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della l.r. 1.9.1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica).

Per il quorum funzionale si applica l'art. 184 dell'O.R.EE.LL., qualora dette regole relative al numero legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con la l.r. n. 30/2000 (cfr. in particolare l'articolo 6), autonomamente e diversamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli comunali degli enti locali interessati.

Con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 2 del 13.4.2001, concernente le ll.rr. n. 25 del 16.12.2000 e n. 30 del 23.12.2000, in tale ipotesi si applicano, ovviamente, le nuove regole introdotte.

2 - Adempimenti della prima adunanza consiliare

Appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. e, con la medesima formula, prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri neo eletti.

I consiglieri non presenti alla prima adunanza, prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.

Così insediatosi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo l'art. 9 della l.r. 24.6.1986, n. 31, nonché di candidabilità secondo l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo comma dell'art.9 della l.r. n. 31 /86, si rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.

Tale esame prescinde da reclami ed opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del consiglio comunale.

In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune, disciplinata dall'art.9, comma 3, della l.r. n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte Costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analoga disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23.4.1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità, non rimosse nel termine di legge.

Successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.reg. 20.8.1960, n.3, dei consiglieri non convalidati.

Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo l'art. 7, comma 7, (proclamati eletti anche sindaci) della l.r. n. 7/92.

Stante la modifica intervenuta con l'articolo 4 della l.r. 5 aprile 2011 n. 6 che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della l.r. 7/92, la carica di componente della giunta (assessore) è compatibile con quella di consigliere comunale tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

Qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere comunque quello previsto dalla norma, con il conseguente obbligo dell'opzione dei componenti *nominati in eccesso rispetto a detto limite*.

Secondo l'introdotta art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del C.G.A. n. 435/94 del 19.7.1994), per cui l'atto consiliare della surroga costituisce legittimazione all'ingresso, in difetto del quale, il consiglio non è costituito nel suo plenum. Si richiama al riguardo anche la confermativa decisione del Consiglio di Stato - Sez. V n. 279 del 3.2.2005.

Nell'evidenziare che il giuramento e la convalida sono adempimenti successivi alla surroga, si aggiunge (conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è inefficace, se questi, prioritariamente, con l'atto di surroga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.

Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri, queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le eventuali cessazioni dalla carica dei medesimi relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della l.r. 8.5.1998, n.6).

Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunzie dei subentranti, si richiamano le disposizioni dell'art. 174 dell'O.R.EE.LL., come sostituito con l'art.25 della l.r. n.7/92.

I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.

Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt.10 e 11 della l.r. n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.

L'esame delle cause di incompatibilità si concretizza come atto diverso, in senso tecnico sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la l.r. n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimento alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta, ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera inconciliabili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.

La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.

Si richiama in materia la sentenza della Corte Costituzionale n. 288 del 17.7.2007 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della l.r. n. 31/1986 *"nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato"*.

Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Si osserva, altresì, che nell'ordinamento regionale siciliano, nell'esercizio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia, della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, l'art. 6 della l.r. n. 7/1992, sostituito dall'art. 36 della l.r. n. 26/1993, ha previsto l'applicabilità, tramite il rinvio, delle disposizioni di cui alla l. n. 16/1992, il cui art. 1, sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della l. n. 55 del 19.03.1990, disponeva l'immediata sospensione dalle cariche indicate al comma 1, nel caso di applicazione delle misure cautelari ivi elencate, senza la prescrizione dell'istituto della "sostituzione".

Il legislatore regionale ha inteso, quindi, integrare la propria normativa con quella statale, operando un rinvio alla procedura di cui alla legge statale n. 16/1992, utilizzando la tecnica di produzione normativa tramite "rinvio", attraverso la quale un determinato atto si appropria, richiamandolo, di un contenuto prescritto che è stato formulato in un atto diverso, il quale non viene, tuttavia, inciso in nessun modo per effetto di questo richiamo.

Successivamente, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 4, comma 2, della l. n. 16/1992 sono state abrogate con l'art. 274 del d.lgs. n. 267/2000, il quale Testo Unico, nel riunire e coordinare le norme sulla sospensione, sulla decadenza, sulla incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri, ha ridisciplinato, fra l'altro, la materia, già in parte normata dalla ex l. n. 16/1992, con gli artt. 58 e 59 ricettivi, di fatto, del contenuto della pregressa normativa.

I richiamati artt. 58 e 59, sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012, e sostituiti, così come disposto dall'art. 17, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 235/2012, rispettivamente con gli artt. 10 ed 11 del nuovo Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità.

Alla luce della riferita evoluzione normativa disciplinante la fattispecie di che trattasi, risulta necessaria qualche considerazione in ordine a quali norme risultano applicabili nella Regione Siciliana, visto che per la disciplina della materia l'ordinamento regionale ha rinviato ad una norma statale, la l. n. 16/1992, successivamente abrogata dallo stesso legislatore nazionale, con l'evoluzione normativa testè richiamata.

Il TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000 costituisce un testo unico di tipo innovativo, considerato che lo stesso ha proceduto sia ad una ricognizione che ad un riordino logico-sistematico delle disposizioni normative vigenti in materia di enti locali, sia ad una miniriforma di istituti previgenti.

In tema di rinvii il C.G.A. ha affermato che trattasi di rinvio materiale o recettizio quando il legislatore regionale fa propria la norma statale(con eventuali modifiche e/o integrazioni), rendendola estranea alla normativa statale, diversamente il rinvio si configura formale e dinamico.

A giudizio del C.G.A. il recepimento della legge n. 142/1990 operato con la l.r. n. 48/1991, senza procedere all'abrogazione delle norme pregresse incompatibili con quelle introdotte, ha natura di rinvio recettizio statico, con la conseguente inapplicabilità automatica nella Regione Siciliana delle modifiche introdotte con legge statale all'ordinamento degli enti locali, per cui la legge n. 142/1990, sebbene sia stata abrogata e trasfusa nel d.lgs. n. 267/2000, non ha subito l'automatica sua abrogazione in Sicilia, fatte salve le modifiche espressamente operate dal legislatore regionale, nè risultano introdotte e/o applicabili le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000, ad eccezioni di quelle che disciplinano materie di competenza statale, nonché quelle oggetto di rinvio formale o dinamico, comportando che l'attuale ordinamento regionale degli enti locali, stante la stratificazione delle numerose norme succedutesi in assenza di espressa abrogazione di pregresse produzioni legislative incompatibili, risulta complesso per l'esegesi e l'applicazione.

Con il rinvio materiale e recettizio(o statico) l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento o, specularmente, per l'eliminazione, di norme statali, per cui si può sostenere che l'abrogazione a livello statale delle disposizioni di cui alla l. n. 16/1992 non incide sulla sopravvivenza delle relative norme nello spazio giuridico siciliano, trattandosi, nel caso di specie di rinvio statico, tant'è che questo Assessorato regionale, nel predisporre e pubblicare il Testo coordinato delle norme relative l'ordinamento degli enti locali, quale testo unico di mera compilazione, cioè raccolta coordinata della normativa vigente per una migliore cognizione della stessa, all'art. 79 riporta il richiamato art. 6 della l.r. n. 7/1992, come sostituito dall'art. 36 della l.r. n. 26/1993, che dispone l'applicazione nella Regione Siciliana, appunto, della l. n. 16/1992.

In merito alla fattispecie in trattazione si rileva, inoltre, che l'istituto della supplenza risulta introdotto, nella normativa nazionale concernente l'ordinamento degli enti locali, con l'art. 22, comma 2, della l. 25.03.1993, n. 81, poi abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. cc) del d.lgs. n. 267/2000, testo unico che ha ridisciplinato tale istituto con l'art. 45, comma 2, il quale, tenuto conto delle superiori argomentazioni, nella Regione Siciliana, avente competenza esclusiva in tema di Ordinamento degli Enti locali, non è stato mai introdotto e/o recepito in alcun modo, al pari dell'art. 59 dello stesso TUEL, tant'è che questo Assessorato, già con la Circolare n. 13 del 13.06.2008, recante disposizioni relative agli adempimenti di prima adunanza, ha ribadito che, *"nella legislazione regionale, diversamente da quella nazionale, non è stato introdotto l'istituto della supplenza del consigliere sospeso"*.

Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche.

Il merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23.12.1966, n. 1147).

Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16.5.1960, n. 570, come modificate dalla legge 23.12.1967 n. 1147, e dall'art. 70 del D. Lgs.n. 267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l'integrazione dell'art. 14 della l.r. n. 31/86 effettuata con l'art. 17 della l.r. n.30/2000.

Si rammenta, infine, che tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate ai sensi dell'art. 11, comma 1, della l.r. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l.r. 28.12.2004, n. 17, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni (non più con inizio necessario in giorno festivo).

3 - Presidenza del consiglio comunale

L'art. 19 della l.r. n.7/1992, al comma 1, prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, e quindi le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede all'elezione del presidente.

Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate.

La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica e la seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL..

Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama quanto, in modo esplicito, disposto dall'art. 25, comma 2, della l.r. n. 9/86, come sostituito dall'art. 15 della l.r. n. 26/93 ("In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti").

Si richiama il rispetto della successione degli adempimenti indicati nell'art.19, comma 1, della l.r. n. 7/92, al fine di non pregiudicare la regolare costituzione della presidenza, per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della l.r. n. 7/92 al presidente di detto consesso.

Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11. 2. 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.

PARTE II

ADEMPIMENTI DEL SINDACO ELETTO

1 - Comunicazione e verifica dell'elezione del sindaco

Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dall'art 41 del T.U. Reg. n. 3/1960 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della l.r. n.7/92 era riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il commissario uscente pubblica i risultati delle elezioni e li notifica al candidato eletto. La notifica è effettuata al domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt. 139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del domicilio elettorale.

L'art. 11, comma 3, della l.r. n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di eventuali ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto, ad un organo diverso dal consiglio comunale (ex Sezione provinciale del CO.RE.CO.).

In difetto di un intervento legislativo, può ricorrere l'esercizio dell'azione popolare disciplinata dall'art.70 del d.lgs. n. 267/2000 (ricorso al giudice ordinario). Si richiama anche l'art. 69, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni, stante che l'entrata in carica di tale organo interviene con la proclamazione, secondo quanto disposto dall'introdotta art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della l.r. n. 7/92.

Con l'abrogazione della disposizione originaria del sesto comma dell'art. 36 della ex legge n. 142/90 (che subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume tutte le funzioni riconosciute.

Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3 e 4 (condizioni di rieleggibilità), della l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della l.r. n. 35/97 e dall'art. 10 della l.r. 12.01.2012 n. 7, interpretato (comma 3) dall'art. 112, comma 1, della l.r. 28.12.2004, n. 17 (non computo del mandato interrotto in applicazione degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. n. 267/2000, scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e nomina commissione straordinaria) e in ultimo le disposizioni degli articoli 10 (Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235.

Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore, si richiama l'art. 3, comma 2, della l.r. n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 450 del 23-31.1.0.2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoga disposizione contenuta nell'art.61, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Si richiama, altresì, in merito la successiva e conforme sentenza della Corte Costituzionale n. 350 del 2001.

Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.

Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogate con l'art. 1, comma 6, della l.r. 22/07, gli artt. 5 della l.r. n. 7/92 e 62 della l.r. n. 29/51.

Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta nell'articolo 12, comma 5, della l.r. n. 7/92.

Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della l.r. n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima l.r. n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.

In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della l.r. n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dall'art. 2 dalla citata l.r. n. 25/2000.

2 - Adempimenti del sindaco nuovo eletto

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo l'introdotta art 4, comma 1, della legge 15.5.1997, n. 127, (cfr. art. 2, comma 3, della l.r. n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.

Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della l.r. n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della l.r. n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.

Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta composta dagli assessori necessariamente preindicati secondo l'art. 9, comma 4-bis, della l.r. n. 7/92.

E' da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della l.r. n. 7/92, come modificato dall'art. 40 della l.r. n. 26/93 e dall'art. 8, comma 1, della l.r. n. 35/97, deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Inoltre, non possono far parte della giunta, così come previsto dal comma 6 dell' articolo 12 della l.r. 7/92, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 6/2011, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

A tal riguardo si rinvia a quanto descritto nella circolare di questo Assessorato n. 6 del 12 marzo 2012.

Inoltre, all'articolo 12 della l.r. 7/92, il comma 4, come sostituito dall'articolo 4 della l.r. 6/2011 prevede, in seno alla giunta, la rappresentanza di entrambi i generi. Anche in questo caso, si rinvia alla circolare 6/2012.

Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal successivo comma 2 del medesimo art. 12 della l.r. n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotta e modificato ultimo comma dell'art. 33 della ex legge n. 142/90.

Qualora venga a far parte della giunta un consigliere comunale, stante la modifica intervenuta con l'articolo 4, della l.r. 5 aprile 2011, n. 6, che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della l.r. 7/92, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

Inoltre, come già evidenziato, qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere, comunque, quello previsto dalla norma, dal che ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'articolo 12, della l.r. 7/92.

La l.r. 3 novembre 1993, n. 30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella GURS n. 20 del 15.4.1995.

Per quanto concerne il nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle Regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, sono ormai inapplicabili i numeri 8 e 9 del primo comma e debbono applicarsi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 07 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che *"Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 01 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinatori della legge 23 dicembre 1978, n. 833"*.

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina estende le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate, a soggetti diversi da quelli previsti nell'art.3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma I, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti dei medesimi, come evidenziato.

I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.EE.LL. per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della l.r. n.7/92).

Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo il richiamato art. 10 del d.lgs. 31.12.2012 n. 235.

Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 11 del d.lgs. 31.12.2012 n. 235.

Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo e va comunicato con le modalità dell'art. 12, comma 10, della l.r. n. 7/92, come egualmente vanno comunicati gli atti di variazione della giunta, secondo il precedente comma 9 del citato articolo, nonché della nomina del vice sindaco.

In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma 1, l.r. n. 7/92 e successive modifiche).

PARTE III

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il comma 4 dell'art. 13 della legge n. 142/90, come introdotto dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della l.r. 16 dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art. 11, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, demanda l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.

L'art. 51, comma 2, della successiva l.r. n. 26/93 individua espressamente le norme elettorali della l.r. 11.12.1976, n.84 (artt.5, 6, comma 1, 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6 della citata l.r. n. 48/91.

Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti disposizioni dell'art. 14 della l.r. n. 35/97.

La menzionata l.r. n. 30/2000 non apporta innovazioni nel settore.

Ne consegue:

- a) l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da parte del comune interessato degli atti normativi statutari e regolamentari richiamati;
- b) ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;
- c) la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 della l.r. n. 31/86. Vanno richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. 31.12.2012, n. 235.

Si richiama, inoltre, l'introdotta elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale, intervenuta con l'art. 9 della l.r. 05.04.2011, n. 6, relativamente alla quale si rinvia, fra l'altro, alla circolare n. 6 del 12.03.2012.

Con l'introduzione degli artt. 4/bis e 4/ter il legislatore regionale ha inteso differenziare l'elezione del consiglio circoscrizionale da quella del suo presidente, considerando distintamente la figura di quest'ultimo rispetto ai componenti dell'organo circoscrizionale. Dall'innovato impianto normativo, ne discende che la carica di presidente del consiglio circoscrizionale sia aggiuntiva al numero dei consiglieri previsti, né eventuali norme statutarie di diverso e/o contrario contenuto, possono trovare applicazione.

Per gli adempimenti di che trattasi vanno diramate, da parte dei comuni interessati, apposite istruzioni alle circoscrizioni.

Per le indennità relative alle cariche si richiamano le modifiche apportate con l'articolo 5 e seguenti della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 22 .

PARTE IV

ADEMPIMENTI EX L.R. 15.11.1982, N. 128, E SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRAZIONI ARTT. 53 E 54 DELLA L.R. 1.9.1993, N. 26.

L'art. 7 della l.r. 15.11.1982, n. 128, estende ai consiglieri dei comuni eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula *"sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"*.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al 3 comma dell'art 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.

L'art. 54, comma 1, della l.r. n. 26/93 include, altresì, tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della l.r. n. 128/82, gli organi monocratici dei comuni, eletti a suffragio diretto, nonché gli assessori dagli stessi nominati.

Il secondo comma del medesimo art. 54 della l.r. n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.

L'art. 10 della l.r. n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, "al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata".

Per quanto concerne gli organi monocratici eletti, a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale delle autonomie locali (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14.3.95).

Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della l.r. n. 128/82, prescritta dall'art. 53, comma 2, della l.r. n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:

"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15.11.1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".

I segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di legge, riferiscono a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE
dr. *Patrizio Valenti*
